



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 123913 del 4 luglio 2014

Oggetto: Cessazione attività commercio su aree pubbliche in forma itinerante – Richiesta parere

Si fa riferimento alla richiesta di informazioni pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede chiarimenti in merito ad una autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante cessata all'INPS nel 2012 e all'INAIL nel 2013.

Evidenzia, nello specifico, che la ditta titolare dell'autorizzazione, pur risultando inattiva, ha conservato la partita IVA, l'iscrizione alla CCIAA e la licenza commerciale, per la quale non ha mai presentato la comunicazione di cessazione attività.

Chiede, pertanto, se sia necessario obbligare il legale rappresentante a presentare la cessazione attività o eventualmente predisporre una contestazione per sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

In via preliminare si sottolinea che l'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 dispone che: *"I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo"*.

Stante quanto sopra, l'articolo 26, comma 5, prevede che: *"E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8, e 9"*.

Al riguardo si evidenzia che con nota n. 72134 del 29-4-2014 (all. 1) la scrivente Direzione, modificando quanto sostenuto con nota n. 178981 del 30-11-2010, ha previsto la possibilità dell'utilizzo dell'istituto della comunicazione, anziché della scia, per la cessazione dell'attività, nonché i termini da rispettare.

Fermo quanto sopra, nel caso di specie, considerato che la ditta in questione esercita il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante e che, ai fini della decadenza del titolo autorizzatorio, il mancato esercizio dell'attività non rientra tra i casi espressamente elencati



nell'articolo 29 del decreto legislativo n.114 del 1998, ad avviso della scrivente, considerato quanto disposto dal citato articolo 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo, l'autorizzazione può essere revocata qualora sia accertato che il soggetto in questione ha sospeso l'attività per un periodo superiore ad un anno (cfr. articolo 22, comma 4, del d.lgs, 114/1998).

La presente nota e il relativo quesito sono, comunque, inviati anche alla Provincia (...), alla quale spetta l'emanazione della disciplina regolamentare in materia di commercio sulle aree pubbliche, con preghiera di far conoscere, anche alla scrivente, eventuali determinazioni contrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio